

NORMATIVA

CORONAVIRUS

2 novembre 2022

Protocollo per il contrasto e contenimento del virus negli ambienti di lavoro: chiarimento sull'assenza di scadenze

In breve

Confindustria precisa nuovamente che non vi è alcuna predeterminata scadenza del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", siglato lo scorso 30 giugno. Allo stesso tempo, evidenzia che al momento, non è stata nemmeno avanzata alcuna esigenza di ulteriore confronto in merito tra le Parti firmatarie.

IND/TES n. 212/22

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Assenza di scadenza del Protocollo

A fronte di numerose richieste di chiarimento, Confindustria ritiene utile ribadire che non sono state mai previste scadenze del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato, da ultimo, lo scorso 30 giugno con le altre Parti Sociali, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute.

A differenza di quanto riferito anche da alcuni organi di stampa, Confindustria ricorda che:

- la data del 31 ottobre 2022, riportata nell'ultimo aggiornamento del Protocollo, si riferisce esclusivamente al termine assunto dalle Parti per incontrarsi in caso di mutamenti del quadro epidemiologico tali da richiedere una ridefinizione delle misure condivise in quel momento. A quella data, però, non si sono registrate esigenze di ulteriori aggiornamenti.
- l'applicazione del Protocollo è del tutto facoltativa dallo scorso 1° aprile 2022 (data di fine del periodo emergenziale), benché fortemente raccomandata viste le responsabilità del datore di lavoro, in considerazione anche del fatto che resta tutt'ora in vigore la norma secondo la quale il Covid19 è (impropriamente) qualificato come infortunio sul lavoro e quella che equipara l'adozione del Protocollo al rispetto dell'art. 2087 del Codice civile.

Confindustria, infine, riferisce che il primo incontro tra le Parti sociali e il nuovo Ministro del lavoro, programmato per il 4 novembre p.v., potrà eventualmente essere anche l'occasione per qualche riflessione sui temi di salute e sicurezza, ivi compreso il destino del Protocollo.

Allegato:



Nota di Confindustria

Covid 19 - Protocollo - Evoluzione

2 novembre 2022

Nell'approssimarsi della data del 31 ottobre 2022 contenuta nel Protocollo del 30 giugno 2022, riferita ad un eventuale incontro tra le parti sociali per ulteriori valutazioni sulla situazione pandemica ed eventuali aggiornamenti, evidenziamo che le mutate condizioni sul piano sociale e politico e l'andamento della pandemia non hanno finora portato alla esigenza di un ulteriore confronto.

Il primo incontro tra le parti sociali e il nuovo Ministro del lavoro, programmato per il 4 novembre p.v., potrà eventualmente essere anche l'occasione per qualche riflessione sui temi di salute e sicurezza, ivi compreso il destino del protocollo.

Nel rinviare, quindi, eventuali informazioni all'esito dell'incontro, ricordiamo che la norma secondo la quale il covid19 è (impropriamente) qualificato come infortunio sul lavoro e quella che equipara l'adozione del protocollo al rispetto dell'art. 2087 del Codice civile non hanno scadenza, per cui la data del 31 ottobre non configura alcuna scadenza in merito all'uso del protocollo, anch'esso efficace fino a che la normativa richiamata sarà in vigore.

Ricordiamo anche che il ricorso all'uso del Protocollo è del tutto facoltativo, benché fortemente raccomandato viste le responsabilità del datore di lavoro, dallo scorso 1° aprile 2022, data di fine del periodo emergenziale.